



REGIONE SICILIANA



*COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA*



*CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA*

Comune del  
Parco dell'Etna

**C.F.: 00291090876**

Comune del Parco  
Fluviale dell'Alcantara

**ORDINANZA N° 9 DEL 13/06/2024**

**COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL SINDACO**

**OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO DELL'ACQUA PER USI POTABILI E PER L'INCORPORAZIONE NEGLI ALIMENTI E BEVANDE NEL CENTRO CITTADINO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA.**

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DEL SINDACO**

NELLA QUALITÀ DI AUTORITÀ SANITARIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE

**Premesso** che l'A.S.P. di Catania – Dipartimento di Prevenzione - U.O.S. Igiene Pubblica – Distretto di Giarre, in data 12/06/2024 con nota prot. n. 134262, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 9660, ha comunicato gli esiti degli esami analitici dei campioni d'acqua prelevati il 11/06 u.s. da una fontanella pubblica del centro abitato del Comune di Castiglione di Sicilia;

**Rilevato** che da quanto comunicato emerge la non rispondenza ai valori di cui al D. Lgs. n. 31/2001 dei campioni prelevati;

**Richiamato** l'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" secondo il quale per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

**Considerato** che, nelle more che vengano effettuati gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di potabilità dell'acque, le acque di che trattasi, devono ritenersi non idonee per tutti gli usi previsti dalla normativa sopra richiamata;

**Ritenuto**, quale Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile, di dover porre in essere tutte le misure necessarie alla ricerca del focolaio di inquinamento e al ripristino della qualità delle acque;

**Visto** l'art. 50, comma 5 del D. Lgs n. 267/2000 e ss. m. e ii.;

**Visto** il D. Lgs n. 31/2001;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### **ORDINA**

il divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti e come bevanda, nel centro cittadino del Comune di Castiglione di Sicilia, con decorrenza immediata e sino al cessare dello stato di pericolo per la salute pubblica dei cittadini per cui verrà emessa apposita Ordinanza di revoca della presente,

### **DISPONE**

che della presente Ordinanza sia data adeguata diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on-line, nonché la divulgazione e la massima pubblicità nei luoghi maggiormente frequentati dell'abitato, in modo tale da rendere edotta la cittadinanza intera;

che la presente Ordinanza sia notificata agli esercenti le cui attività ricadono all'interno del centro cittadino, alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri e alla locale Polizia Municipale.

### **RENDE NOTO**

che avverso il presente Provvedimento è consentito il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

*Castiglione di Sicilia, 13 giugno 2024*

**La Commissione Straordinaria**  
**F.to (Salerno - Alagna - Portaro)**

